

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- considerato che gli animali selvatici possono rappresentare i potenziali serbatoi di molte malattie infettive ed infestive;
- preso atto che talune malattie infettive ed infestive delle specie selvatiche possono essere trasmesse ad animali domestici e all'uomo, diventando potenzialmente fonti di malattie zoonosiche;
- preso atto della necessità di acquisire continue informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di ungulati selvatici della Regione Valle d'Aosta, al fine di effettuare una valutazione del rischio sanitario per le popolazioni domestiche e per l'uomo;
- tenuto conto delle osservazioni del Ministero della Salute, che sollecitano un controllo più serrato delle popolazioni selvatiche come possibili fonti di trasmissione di malattie infettive agli animali domestici quali la Tuberculosis e la Brucellosi;
- considerata la necessità di informare tutti gli attori della filiera dei selvatici circa i rischi sanitari connessi all'attività venatoria, al fine di incentivare l'adozione di comportamenti idonei rispettando le basilari norme per la salvaguardia della salute pubblica e non sottovalutando il problema del rischio sanitario;
- considerato che la recente normativa comunitaria ha introdotto specifiche disposizioni circa l'igiene della macellazione della selvaggina selvatica cacciata e previsto la predisposizione di idonei corsi di formazione per i cacciatori in materia di igiene e sanità della selvaggina selvatica;
- considerato il fatto che molti casi di malattia della selvaggina, soprattutto se sporadici, non vengono osservati o non vengono segnalati ed i cacciatori, se opportunamente informati e/o addestrati, rivestono un ruolo importante nella vigilanza sanitaria sulla selvaggina;
- considerato che la sezione regionale della Valle d'Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è stato individuato come Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS);
- preso atto dell'esperienza maturata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Cermas nelle scorse stagioni venatorie presso i “Centri di Controllo Sperimentale Fauna Selvatica”, ubicati nelle stazioni forestali di Pont-Saint-Martin, Aymavilles ed Etroubles;
- considerato che nell'esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta saranno coinvolti l'Assessorato agricoltura e risorse naturali, l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e il Comitato regionale per la gestione venatoria;
- considerato che la Struttura flora, fauna caccia e pesca del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali provvede alla trattazione degli affari

relativi alla protezione, alla conservazione, al miglioramento e alla gestione della fauna selvatica, predispone e attua la pianificazione faunistico-venatoria e provvede alla gestione e alla manutenzione delle strutture regionali inerenti alla gestione faunistica;

- considerato che la Struttura sopra richiamata dispone per l'esercizio delle sue competenze dei dati di consistenza e di densità delle popolazioni faunistiche della regione e che tali dati costituiscono un elemento essenziale per condurre le necessarie valutazioni epidemiologiche riguardo alle malattie dei selvatici riscontrate e nel caso della consistenza il denominatore per il calcolo della percentuale di prevalenza e di incidenza di tali patologie;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1832 del 14 settembre 2012, concernente "Approvazione, ai sensi dell'art. 11bis della l.r. 18/1998, della convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) - CERMAS per l'incarico di esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per il periodo settembre 2012 - gennaio 2013. Impegno di spesa";
- preso atto dei risultati del monitoraggio effettuato dall'IZS – CERMAS nel periodo settembre 2012 - gennaio 2013, trasmessi con nota prot. n. 13863 del 9 agosto 2013, acquisita al protocollo regionale al n. 34504 del 12 agosto 2013;
- considerato che dai risultati sopra citati emerge ancora la necessità di continuare il monitoraggio sulle stesse specie animali per la prossima stagione venatoria, comprendendo sia le patologie sinora considerate sia nuove patologie, che sulla base dell'analisi del rischio si ritiene utile monitorare;
- preso atto della necessità di proseguire il piano di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, modificando la metodologia sinora utilizzata e basando l'attività su un piano di campionamento che permetta di esaminare un campione di tipo casuale sistematico di fauna selvatica delle principali specie rappresentativo dell'intero territorio regionale, attraverso un disegno stratificato per aree geografiche;
- ritenuto, per semplicità ed efficienza, di utilizzare la stessa numerosità campionaria per tutte le specie e le patologie di almeno 100 capi abbattuti per specie, definita in modo da svelare la presenza di un determinato patogeno con una *design prevalence* predefinita di almeno il 3% e comune a tutti i patogeni e a tutte le specie cacciate;
- considerato che per effettuare un campionamento sistematico occorre sottoporre a prelievo un animale estratto dalla popolazione da campionare con un intervallo regolare, in base al numero totale di capi da prelevare per specie e per Centro di controllo;
- ritenuto necessario allo scopo mantenere le attività di monitoraggio e prelievo di campioni biologici all'interno dei tre attuali Centri di Controllo adeguatamente attrezzati a cui si aggiunge il Centro di lavorazione della selvaggina di Arnad;
- considerato che le informazioni ottenute dal Piano di monitoraggio sanitario sul cacciato (monitoraggio/sorveglianza attivo/a) saranno ulteriormente integrate con quelle ottenute dall'esame delle carcasse degli animali rinvenuti morti (la cui provenienza è invece sovrapponibile all'intero territorio regionale) derivanti dall'attività continua di *sorveglianza passiva*;

- richiamata la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (“Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie”) e, in particolare, l’articolo 11bis, il quale prevede che per gli incarichi di studio e di ricerca, l’Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti pubblici di alta specializzazione, anche universitaria;
- considerato che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - CERMAS può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private e possiede adeguate professionalità per dare esecuzione al piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d’Aosta, in quanto Centro di riferimento nazionale per le malattie degli animali selvatici;
- richiamata la nota dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - CERMAS, acquisita al prot. al n. 34504 in data 12 agosto 2013, con la quale comunicava la propria disponibilità alla prosecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in oggetto;
- preso atto che il dirigente della struttura regionale competente in materia veterinaria ritiene l’importo di 79.000,00 euro, Iva compresa, congruo e coerente con i prezzi correnti di mercato praticati per analoghe prestazioni;
- considerato che, secondo quanto riferito dal competente dirigente:
 - a) il piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici è un’attività essenziale nell’ambito della politica di prevenzione delle malattie zoonosiche, come più sopra dettagliato;
 - b) le attività in esso previste sono state regolarmente effettuate negli anni scorsi a partire dall’inizio della stagione venatoria;
 - c) permane, anche per l’anno 2013, l’esigenza, sopra descritta, di acquisire continue informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di ungulati selvatici della Regione Valle d’Aosta, al fine di effettuare una valutazione del rischio sanitario per le popolazioni domestiche e per l’uomo;
 - d) alla luce di tali considerazioni, la competente Struttura ha concordato con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - CERMAS la necessità di attivare le azioni previste dal Piano per l’anno 2013 in attesa dell’approvazione del presente atto;
- considerato che il piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d’Aosta comprende due fasi: la prima svolgutesi nell’anno 2013, che richiede un impegno di risorse economiche maggiori destinate in parte all’acquisto di materiale per il prelievo dei campioni e per le analisi di laboratorio ed in parte a retribuire il personale impiegato nei prelievi stessi, consistente nell’esame anatomo-patologico in campo di tutti gli animali cacciati e conferiti presso i centri e nel prelievo e stoccaggio di campioni biologici su cui si ritiene utile intervenire con esami di approfondimento successivi; la seconda svolgutesi nell’anno 2014, che richiede un impegno di risorse economiche minori destinate al personale di laboratorio utilizzato negli studi di approfondimento e per la stesura della relazione finale, consistente nell’attività di laboratorio e nell’indagine epidemiologica delle patologie repertate;

- ritenuto, pertanto, di approvare, per quanto sopra, la bozza di convenzione per l'affido all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - CERMAS dell'incarico di esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per la stagione venatoria 2013-2014, a parziale sanatoria dal 15 settembre 2013 al 31 maggio 2014, per una spesa onnicomprensiva di 79.000,00 euro, Iva compresa;
- visto l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ai sensi della quale l'efficacia dell'incarico è comunque subordinata alla pubblicazione sul sito web della Regione della deliberazione di affido dell'incarico;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlato agli obiettivi 71060004 "Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia -1.10.2.10";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 11bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) – CERMAS, a parziale sanatoria, a decorrere dal 15 settembre 2013 e sino al 31 maggio 2014, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, per l'incarico di esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per la stagione venatoria 2013-2014, per una spesa onnicomprensiva di 79.000,00 euro (settantanovemila/00) Iva compresa;
2. di impegnare la spesa di euro 79.000,00 (settantanovemila/00) come segue:
 - quanto ad Euro 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00) per l'anno 2013 sul capitolo 59645 "Spese per prevenire conseguenze sulla salute umana di patologie animali", dettaglio n. 13051 "Prevenzione e gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015 che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto ad Euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento/00) per l'anno 2014 sul capitolo 59645 "Spese per prevenire conseguenze sulla salute umana di patologie animali", dettaglio n. 13051 "Prevenzione e gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di stabilire che la liquidazione a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - CERMAS, sia effettuata con le seguenti modalità:
- 70% alla data di sottoscrizione della convenzione;
 - 30% a conclusione del piano di monitoraggio in oggetto.

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA - CERMAS, PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO SANITARIO SU UNGULATI E CARNIVORI SELVATICI IN VALLE D'AOSTA, PER LA STAGIONE VENATORIA 2013-2014.

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, in seguito denominata "Regione", in persona del dr. Mauro RUFFIER, dirigente della Struttura Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria, nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del

E

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - CERMAS, con sede in Torino via Bologna n. 148, di seguito denominato "Istituto", rappresentato per la firma della presente convenzione dalla Dr.ssa Maria CARAMELLI, nella veste di suo legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (OGGETTO)

La Regione affida all'Istituto l'incarico, ai sensi dell'art. 11bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, per l'esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, che consentirà alla Regione Valle d'Aosta di acquisire informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di ungulati e carnivori selvatici della Regione Valle d'Aosta, al fine di effettuare una valutazione del rischio sanitario per le popolazioni domestiche e per l'uomo e al fine di individuare le possibili misure di profilassi diretta a difesa della salute umana e animale, intesa come popolazione sia domestica che selvatica, e di conoscere i rischi sanitari connessi all'attività venatoria, al fine di adottare comportamenti idonei rispettando le basilari norme per la salvaguardia della salute pubblica.

L'Istituto opera tramite proprie professionalità e la persona incaricata a tenere i rapporti con la Regione e responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico è il Dr. Riccardo ORUSA.

La Regione e l'Istituto si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine di portare a termine le attività indicate nell'art. 3.

ART. 2 (DURATA)

L'incarico ha durata di mesi 8 (otto) e 15 giorni a decorrere dal 15 settembre 2013 e sino al 31 maggio 2014. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'efficacia dell'incarico è comunque subordinata alla pubblicazione sul sito web

della Regione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____.

ART. 3
(DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ)

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, tecniche e finanziarie, necessarie per l'esecuzione del piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per la stagione venatoria 2013-2014.

Tale piano consiste:

- nell'esecuzione, presso i 3 Centri regionali di controllo sperimentale della fauna selvatica già istituiti (Aymavilles, Etroubles e Pont-Saint-Martin) e presso il Centro di lavorazione della selvaggina di Arnad, di appropriati controlli e campionamenti sanitari su ungulati e carnivori selvatici oggetto di prelievo venatorio, abbattimento selettivo o decesso sul territorio,
 - preso atto della necessità di proseguire il piano di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, modificando la metodologia sinora utilizzata e basando l'attività su un piano di campionamento che permetta di esaminare un campione di tipo casuale sistematico di fauna selvatica delle principali specie rappresentativo dell'intero territorio regionale, attraverso un disegno stratificato per aree geografiche,
 - ritenuto, per semplicità ed efficienza, di utilizzare la stessa numerosità campionaria per tutte le specie e le patologie di almeno 100 capi abbattuti per specie, definita in modo da svelare la presenza di un determinato patogeno con una design prevalence predefinita di almeno il 3% e comune a tutti i patogeni e a tutte le specie cacciate,
 - considerato che per effettuare un campionamento sistematico occorre sottoporre a prelievo un animale estratto dalla popolazione da campionare con un intervallo regolare, in base al numero totale di capi da prelevare per specie e per Centro di controllo,
 - considerato che le informazioni ottenute dal Piano di monitoraggio sanitario sul cacciato (monitoraggio/sorveglianza attivo/a) saranno ulteriormente integrate con quelle ottenute dall'esame delle carcasse degli animali rinvenuti morti (la cui provenienza è invece sovrapponibile all'intero territorio regionale) derivanti dall'attività continua di sorveglianza passiva;
- nell'esecuzione di controlli biometrici;
- nell'implementazione dell'osservatorio epidemiologico per le malattie degli animali selvatici;
- nell'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori forestali e i cacciatori in materia di zoonosi e fauna selvatica, igiene della macellazione, corretta manipolazione e successiva destinazione della carcassa nell'ambito del regolamento CE 853 del 2004;
- nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di concerto con gli Assessorati interessati e con l'Azienda USL della Valle d'Aosta e attraverso organi di stampa e mediatici, circa la prevenzione sanitaria in tema di fauna selvatica;
- nella ricerca per la diagnosi delle patologie indicate nella tabella seguente con la relativa numerosità campionaria, su campioni di sangue degli ungulati cacciati, raccolto dal cacciatore e consegnato al centro di controllo o stazione forestale, sulle volpi incidentate o morte e consegnate dal cacciatore o da personale del corpo forestale valdostano, su tamponi oculo-congiuntivali sugli ungulati ruminanti e su tessuti biologici degli animali cacciati:

AGENTI DA INDAGARE	SPECIE	NUMERO DI CAMPIONI PREVISTI PER L'ANALISI
Mycoplasma conjunctivae o altro Mycoplasma	Ungulati ruminanti	100
Corynebacterium pseudotuberculosis	Ungulati ruminanti	100

Pestivirus	Ungulati	70
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis	Ungulati ruminanti	200
Schmallenberg Virus	Ungulati ruminanti	50
Trichinella spp.	Carnivori e ungulati non ruminanti	100
α -Herpesvirus	Ungulati ruminanti	70
Echinococcus spp.	Carnivori	70
Virus Blue tongue	Ungulati ruminanti	100
Virus BHV1- gB	Ungulati ruminanti	100
Brucella spp.	Ungulati ruminanti e non e leporidi	150
Virus PSC, MVS e Aujeszky	Ungulati non ruminanti	50
Virus rabbia silvestre	Carnivori	60
Rogna sarcoptica	Carnivori e Ungulati non ruminanti	100
Micobacteria	Ungulati ruminanti e non	100
Leptosirosi	Ungulati non ruminanti	20
Sindrome della lepre bruna	leporidi	20
Toxoplasma spp.	ungulati	60
Contaminanti ambientali	Ungulati e leporidi	100
Epatite E	Ungulati ruminanti e non	100
Influenza aviaria, Newcastle Diseases, West Nile virus e Usutu virus	Galliformi alpini	30

- nel raggiungimento di un indicatore di risultato determinato dal rapporto:

$$\frac{\text{analisi totali effettuate}}{\text{analisi totali previste}} = 0,9$$
- nel calcolo della percentuale di prevalenza delle malattie riscontrate utilizzando a denominatore i dati forniti dalla struttura Flora, Fauna Caccia e Pesca del Dipartimento Risorse naturali e Corpo Forestale dell'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali;
- nello studio epidemiologico-statistico di tali patologie con riferimento agli anni precedenti, oggetto del presente piano di monitoraggio;

L'Istituto si impegna, inoltre, ad inviare tutti i referti all'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali e all'Azienda USL della Valle d'Aosta e a rendicontare entro maggio 2014 l'attività espletata con gli eventuali suggerimenti delle misure di prevenzione da intraprendere.

ART. 4
(CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO)

Il corrispettivo onnicomprensivo dell'incarico suddetto, quantificato in euro 79.000,00 (settanta-novemila/00) Iva compresa, è soggetto a fatturazione e verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- 70% alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- 30% a conclusione del piano di monitoraggio in oggetto.

ART. 5
(RISERVATEZZA)

L'Istituto si impegna affinché le notizie ed i dati relativi alla Regione, comunque venuti a conoscenza del proprio personale o di chiunque collabori alla sua attività in relazione all'incarico contrattuale, non siano in alcun modo ed in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi e non siano utilizzate da parte sua o da parte di chiunque collabori all'attività senza il preventivo consenso della Regione.

L'Istituto è vincolato al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 noto come Codice in materia di dati personali. L'Istituto garantisce che gli obblighi di riservatezza sono assunti anche per il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione.

ART. 6
(INADEMPIENZE E PENALI)

Nel caso in cui la Regione riscontri all'Istituto una non corretta esecuzione del servizio prestato - per causa ad esso imputabile - nel rispetto degli impegni indicati nei precedenti articoli della presente convenzione, la Regione applicherà una penale nell'ammontare dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto del corrispettivo previsto dall'articolo 4 della presente convenzione per ogni giorno di ritardo e con il limite massimo del dieci per cento (10%) del corrispettivo stesso; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2237 del Codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella fornitura delle prestazioni ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.

Le penali sono decurtate direttamente dai corrispettivi dovuti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicate le eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella fornitura delle prestazioni.

In pendenza del periodo tra lo spirare del termine pattuito e l'effettiva fornitura delle prestazioni non si potranno conferire all'Istituto ulteriori incarichi.

ART. 7
(RECESSO E RISOLUZIONE)

La Regione può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile.

La Regione può altresì procedere alla revoca del presente incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio da parte dell'Istituto. In tal caso, fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati, la Regione si impegna a corrispondere all'Istituto l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata recessione.

Le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni.

ART. 8
(CONTROVERSIE)

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

ART. 9
(REGISTRAZIONE)

Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'incaricato. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

La presente convenzione è redatta in carta semplice.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia originale.

Aosta, il

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA
- Dott. Mauro RUFFIER -

Torino, il

PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E
VALLE D'AOSTA - SEZIONE REGIONALE DI AOSTA -
IL DIRETTORE GENERALE
- Dr.ssa Maria CARAMELLI -